



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF147

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	DIRITTO CAMERALE 2019 - MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
RIFERIMENTI	NOTA MISE 21.12.2018, n. 432856; CIRC. MISE 359584/2016; DD.MM 8/01/2015, 21/04/2011 E 22/05/2017, 21/12/2018
CIRCOLARE DEL	27/08/2019

Sintesi: per quanto attiene il diritto annuale alla CCIAA dovuto per il periodo 2019:

- importo: tiene conto delle riduzioni disposte dal D.L. 90/2014, pari al 50% rispetto alla misura fissata per il 2014
 - termine di versamento: coincide con la scadenza di versamento del 1° acconto sui redditi (va effettuato entro il 30/09/2019, oppure il 30/10/2019 con la maggiorazione dello 0,40%). Per gli iscritti alla CCIAA dal 1/01/2019 il versamento va reso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
- Il versamento interessa tutte le imprese anche risultano iscritte al Registro Imprese, nonchè gli enti non commerciali iscritti esclusivamente al REA, alla data del 1/01/2019.*

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese/REA sono tenute (art.18 L. 580/93) al versamento del “**Diritto annuale**” nella misura individuata da apposito D.M. del Mise (che potrebbe adeguare gli importi dovuti ma, in realtà, non vi ha provveduto fin dal 2011).

TERMINI DI VERSAMENTO

Come di consueto, il diritto camerale annuale va versato:

- ➔ **entro il termine di pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi.**

NEW - L'art. 12-quinquies, c. 3 e 4 del Decreto Crescita ha previsto:

- ➔ **lo slittamento al 30/09/2019** dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive **che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019**
- ➔ con la **RM 71/2019** l'Agenzia ha ritenuto possibile effettuare i versamenti **entro il 30/10/2019 con la maggiorazione dello 0,40%**

I medesimi termini sono quelli previsti per il versamento del diritto annuale alla CCIAA per il 2019.

SOCIETÀ DI CAPITALI: nel caso di:

- **approvazione del bilancio oltre il termine di 120 gg**: il versamento è dovuto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione con possibilità di usufruire di ulteriori 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%
- **mancata approvazione del bilancio nei termini stabiliti**: il versamento del diritto va effettuato:
 - entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio;
 - entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; è possibile il versamento, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza, con maggiorazione dello 0,40%.

IMPRESE CON ESERCIZIO “A CAVALLO”: tali imprese dispongono di un **termine di versamento “variabile” del diritto annuale** ancorato al mese di chiusura dell'esercizio.

In particolare, il versamento va effettuato entro:

- l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio;
- ovvero, l'ultimo giorno (in precedenza era il giorno 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

TERMINI VERSAMENTO DIRITTO CCIAA 2019 SOCIETA' DI CAPITALI						
SOGGETTO	TIPOLOGIA	TERMINE		TERMINE ORIGINARIO	TERMINE PROROGATO	MAGGIOR. 0,4%
		CHIUSURA PERIODO D'IMPOSTA	APPROVAZIONE BILANCIO (AP)/CHIUSURA PERIODO D'IMPOSTA (PI)			
SOCIETA' DI CAPITALI – ENTI NON COMMERCIALI	SOLARI	120 gg	AP - Entro il 30/04/2019	30/06/2019	30/09/2019	30/10/2019
		180gg	AP -tra il 01/05/2019 e il 30/06/2019	dal 30/06/2019 al 31/07/2019		
	NON SOLARI	120 gg	(PI) - tra 01/01/2019 e 31/03/2019	tra 30/06/2019 e 30/09/2018		
		120 gg	(PI) - dopo il 31/03/2019	non fruisce delle proroga		
		180gg	(AP) – tra 01/05/2019 e il 31/08/2019	tra 30/06/2019 e 30/09/2018	30/09/2019	30/10/2019
		180gg	(AP) - dopo il 31/08/2019	non fruisce delle proroga		

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti al versamento del diritto annuale tutti i soggetti che risultano **iscritti**, alternativamente:

- nel Registro Imprese (ancorché “inattivi”);
- nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)
 - alla data del **1° gennaio 2019** → in **misura percentuale**
 - oppure iscritti in corso d'anno nel 2019 → in **misura fissa**

Rientrano, quindi, tra gli **obbligati al versamento**:

- i soggetti iscritti solo al REA (es: associazioni, enti non profit, fondazioni, comitati, enti religiosi)
- le imprese in amministrazione straordinaria “almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa” (Circ. MAP 546959/2004 e CTR Lombardia sent. n. 88/73/13)
- le imprese in liquidazione volontaria
- le imprese in concordato preventivo o amministrazione controllata
- le imprese rese “inattive” successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese
- le PMI innovative (a differenza delle Start-up innovative)
- le società tra professionisti (STP) , come specificato dal MISE nella Nota 17.7.2013, n. 120930;

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE: per quanto riguarda:

- le unità locali di imprese residenti in Italia
- le unità locali e sedi secondarie di imprese residenti all'estero.

il versamento va effettuato alla CCIAA della Provincia in cui tali entità hanno sede.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono **esonerati** dal versamento del diritto camerale per l'anno 2018:

1)	imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2018 , fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l'esercizio provvisorio dell'attività
2)	imprese individuali cessate nel 2018 , purché abbiano presentato istanza di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30/01/2019
3)	società e altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2018 , purché abbiano presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30/01/2019
4)	società cooperative sciolte nel 2018 con provvedimento dell'Autorità governativa (ex art. 2545-septiesdecies, c.c.)
5)	le Start up innovative e incubatori certificati ; in particolare, l'esenzione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ opera se sono mantenuti i requisiti per la qualifica di start up innovativa ▪ dura non oltre il quarto anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro

IMPRESA INDIVIDUALE - DECESSO TITOLARE: l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto camerale corrisponde a quello del decesso del titolare. Il pagamento è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario (Circolare n. 3520/C/2001)

MISURA DEL TRIBUTO

In relazione alla tipologia del soggetto obbligato, il diritto può essere dovuto, alternativamente:

- 1) in misura "fissa"
- 2) in misura "percentuale" sul **fatturato IRAP** conseguito nel 2018.



Nota: l'obbligo opera dalla data di iscrizione, e non da quella di inizio dell'attività (Nota n. 546959/2004).

Il diritto è dovuto in **misura intera**, a prescindere dai mesi di effettivo esercizio dell'attività, in caso:

- di **cessazione dell'attività** (con conseguente cancellazione dal Registro Imprese / REA)
- di **iscrizione nel corso del 2019** (come anticipato, in misura fissa).

MAGGIORAZIONE DEL 20% (o del 50%)

L'art. 28 D.L. 90/2014 (di riordino del sistema camerale) ha, inoltre, previsto la **riduzione graduale del diritto** dovuto alle CCIAA, secondo il seguente ordine:

35% nel 2015	40% nel 2016	50% dal 2017
--------------	--------------	--------------

Nota Mise 21/12/2018, n. 432856: ha confermato le medesime misure previste per il 2014, ridotte del 50%.

Pertanto, il **diritto CCIAA 2019:**

- è determinato nella misura prevista per il 2014, **ridotto del 50%**.
- salva la possibilità **delle singole CCIAA** di istituire una maggiorazione dell'importo stabilito.

In particolare le CCIAA autorizzate all'incremento del diritto annuale sono individuate dal MISE:

- per il triennio 2017 – 2019, con il Decreto 22.5.2017;
- per il biennio 2018 – 2019, con il Decreto 2.3.2018.



N.B. con DM 21/12/2018, il MISE ha autorizzato le CCIAA della Regione **Sicilia** a disporre un **ulteriore incremento**, pari al 50%, della misura del diritto per il 2018 e 2019. Per il 2018 è richiesta l'integrazione di quanto già versato.

Di seguito le CCIAA che hanno adottato l'incremento del 20% (e per le CCIAA della Regione Sicilia dell'ulteriore incremento, pari al 50%), della misura del diritto per il 2018 e 2019.

CCIAA +20%	Note	CCIAA	Note	CCIAA	Note	CCIAA	Note
Agrigento	+50%	Cremona		Milano		Rieti	
Alessandria		Crotone		Modena		Riviera di Liguria	
Ancona		Cuneo		Molise		Roma	
Aosta		Della Romagna		Monza e Brianza		Salerno	
Arezzo		Delta Lagunare		Napoli		Sassari	
Asti		Fermo		Novara		Siena	
Bari		Ferrara		Nuoro		Siracusa	+50%
Benevento		Firenze		Oristano		Sondrio	
Bergamo		Foggia		Pavia		Taranto	
Biella Vercelli		Frosinone		Perugia	(1)	Teramo	
Bologna		Genova		Pescara		Terni	
Bolzano		L'Aquila		Piacenza		Torino	
Brescia		Latina		Palermo Enna	+50%	Trapani	+50%
Brindisi		Lecce		Pisa		Trento	
Cagliari		Lecco		Pistoia		Treviso Belluno	
Caltanissetta	+50%	Lodi		Pordenone		Udine	
Caserta		Lucca		Potenza		Varese	
Catania	+50%	Mantova		Prato		Venezia Giulia	
Catanzaro		Maremma e Tirreno		Ragusa	+50%	Verbania	
Chieti		Massa Carrara		Ravenna		Verona	
Como		Matera		Reggio Calabria		Vibo Valentia	
Cosenza		Messina	+50%	Reggio Emilia		Vibo Valentia	

(1) 10% deciso con delibera 17.3.2008 + 10% autorizzato DM 22.5.2017

Per CCIAA interessate dalle maggiorazioni:

- ove si sia proceduto al versamento senza tenerne conto
- la differenza dovrà essere versata, senza sanzioni, entro il 30/11/2019.



Nota: laddove fosse già **nota la delibera assunta dalla CCIAA** (verificabile sul sito della singola CCIAA), è possibile effettuare al 30/09/2019 un versamento già comprensivo dell'incremento.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA (SEZIONE "SPECIALE")

Il diritto annuale si applica in **misura fissa** ai soggetti "diversi" dalle società e consorzi.

In particolare, per l'anno 2019 si applicano le seguenti misure:

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE		SEDE	UNITÀ LOCALI
IMPRESE INDIVIDUALI (**)	Sezione speciale (cd. “ <u>piccoli imprenditori</u> ”)	€ 44,00	20% → 8,80 (*)
	Sezione ordinaria	€ 100,00	20% → 20,00 (*)
SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE		€ 50,00	20% → 10,00 (*)
SOCIETÀ SEMPLICI NON AGRICOLE (<u>es</u> : società di comodo <i>trasformate</i>)		€ 100,00	20% → 20,00 (*)
SOCIETÀ TRA AVVOCATI (D.Lgs. 96/2001)			
SEDE SECONDARIA O UNITÀ LOCALE DI IMPRESA CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO (art. 9, DPR 581/95)		€ 55,00	

(*) Si effettua un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi devono essere mantenuti i decimali

(**) anche in regime dei minimi o forfetari

CASI PARTICOLARI	
SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE/ NON AGRICOLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI	Per il 2019, il diritto annuale è dovuto, transitoriamente, nella misura fissa prevista per il 1° scaglione di fatturato con applicazione della riduzione del 50%
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)	Quanto disposto per le società tra avvocati dovrebbe essere applicabile anche alle società tra professionisti, come si desume dalla Nota del Mise n. 120930/2013. Per quanto il Mise non abbia specificamente individuato la misura del tributo, si ritiene che anche le STP siano tenute al pagamento del diritto camerale, in via transitoria, nella misura di € 100,00.

SOGGETTI ISCRITTI AL REA

Per il 2019, i soggetti iscritti al solo REA versano il diritto annuale in misura pari ad € 15,00.

E' il caso delle associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari:

- che oltre all'attività istituzionale (prevalente)
- esercitano anche un'attività commerciale (o agricola) in via non prevalente.

SOGGETTI ISCRITTI AL REA al 01/01/2018

enti non commerciali che esercitano (in modo secondario e non prevalente) un'attività economica di natura commerciale	€ 15,00
---	---------

Sola attività istituzionale: l'associazione che non esercita alcuna attività commerciale/agricola non va iscritta al REA e, quindi, non è tenuta al pagamento del diritto annuale.

DIRITTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO (SEZIONE "ORDINARIA")

Le società (di persone/capitali), le cooperative ed i consorzi determinano il diritto annuale in misura percentuale sul fatturato IRAP 2018, applicando le seguenti aliquote differenziate per scaglioni:

SCAGLIONI DI RICAVI		SEDE
-	100.000,00	Fisso € 200,00
100.000,01	250.000,00	€ 200 + 0,015% di quanto eccede 100.000
250.000,01	500.000,00	€ 222,50 + 0,013% di quanto eccede 250.000
500.000,01	1.000.000,00	€ 255 + 0,010% di quanto eccede 500.000
1.000.000,01	10.000.000,00	€ 305 + 0,009% di quanto eccede 1.000.000
10.000.000,01	35.000.000,00	€ 1.115 + 0,005% di quanto eccede 10.000.000
35.000.000,01	50.000.000,00	€ 2.365 + 0,003% di quanto eccede 35.000.000
oltre 50.000.000		€ 2.815 + 0,001% (max € 40.000) di quanto eccedente

RIDUZIONE 50% la riduzione del 50% si applica all'esito del calcolo, incluso:

- ⇒ la misura fissa prevista per la 1° fascia di fatturato (pertanto, per le imprese con fatturato fino ad € 100.000, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00)
- ⇒ l'importo massimo da versare (€ 40.000); in nessun caso l'importo sarà, dunque, superiore ad € 20.000

DETERMINAZIONE DEL FATTURATO

Il "fatturato" da adottare per calcolare il diritto annuale

- non fa riferimento al volume d'affari Iva;
- ma a determinate voci del modello IRAP.

MISE Circolare 3.3.2009, n. 19230 con riferimento agli studi di settore: si fini dell'individuazione del fatturato IRAP, desumibile dal mod. IRAP 2019, come di seguito riportato, non rileva l'adeguamento agli ISA

DETERMINAZIONE DEL FATTURATO - VOCI DA MODELLO IRAP			
	SOGGETTI	VOCI	RIGHI
SOCIETÀ DI CAPITALI (quadro IC)	Imprese industriali e commerciali	Sez. I	IC1 + IC5
	Banche e altri soggetti finanziari	Sez. II	IC15 + IC18
	Società c.d. "holding industriali"	Sez. I e II	IC1 + IC5 + IC15
	Assicurazioni	Sez. III	I.1 + I.3 + II.1 + II.4 del CE
	Società in regime forfettario (es.: Srl sportiva dilet. L. 398/91)	-	Ricavi delle vendite/prestazioni + altri ricavi/proventi ex artt. 2214 cc e segg.
SOCIETÀ DI PERSONE (quadro IP)	Base imponibile " a valori fiscali " (art. 5-bis DLgs. 446/97)	Sez. I	IP1 (escluso adeguam. a ISA)
	Base imponibile " a valori contabili " (opzione per l'art. 5 DLgs. 446/97)	Sez. II	IP13 + IP17
	Società c.d. "holding industriali"	Sez. II	IP13 + IP17 + IP18
	Società in regime forfettario (es.: regime art. 56-bis)	Sez. III	IP47
	Attività agricola	Sez. IV	IP52

SOGGETTI CON PIÙ QUADRI IRAP

I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del mod. Irap devono procedere alla somma dei valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello (Nota Mise n. 19230/09).



ADEGUAMENTO A ISA O SOCIETÀ DI COMODO (Nota MISE n.19230/2009)

Non concorre alla determinazione del fatturato l'importo dell'adeguamento:


- all'ISA (di cui all'apposito rigo in testa ai singoli quadri)
- alle **società di comodo** (di cui alla Sez. III Quadro IS).

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Le imprese sono tenute a versare per ciascuna unità locale un importo pari al **20% del diritto dovuto per la sede principale** fino ad un **massimo di € 200,00**.

Per le unità locali di imprese con sede all'estero, è **dovuto l'importo fisso di € 55,00**.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE



ARROTONDAMENTI: il diritto annuale va versato **arrotondando il relativo importo all'unità di euro**.

L'arrotondamento va effettuato solo al termine delle operazioni di calcolo, nel corso delle quali invece gli importi vanno mantenuti con 5 cifre decimali (arrotondandoli in base al sesto decimale).

IMPRESE ISCRITTE IN CORSO D'ANNO

Nella tabella che segue si riepilogano gli importi del diritto camerale dovuto dalle:

- **nuove imprese**
- **nuove unità locali di imprese già esistenti**

che si iscrivono nel Registro imprese o nel REA dal 2019 (misura prevista per il 2014 ridotta del 50%).

ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE/REA NEL CORSO DEL 2019 – IMPORTO DOVUTO

REGISTRO	SEZIONE	NUOVI SOGGETTI	IMPORTI
REGISTRO IMPRESE	SPECIALE	Imprese individuali	€ 44
		Società semplici agricole	€ 50
		Società semplice non agricole	€ 100
		STP (incluse società tra avvocati)	€ 100
	ORDINARIA	Imprese individuali	€ 100
		Tutte le altre imprese	€ 100 (1° fascia di fatturato)
REA		Tutti i soggetti	€ 15



NUOVE UNITÀ LOCALI: le unità locali, che si iscrivono nel corso del 2019, appartenenti ad **imprese già iscritte nel Registro Imprese**, sono tenute al pagamento di un **diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale.

Le unità locali /sedi secondarie **iscritte dal 2/01/2019 sono escluse dal calcolo del diritto dovuto** per il 2019 in quanto per le stesse è richiesto il versamento all'iscrizione. In caso di cancellazione dal 02/01/2019, il diritto va comunque calcolato in quanto va fatto riferimento alla situazione all'1/01/2019.

Il diritto annuale è **dovuto in misura intera** anche qualora l'iscrizione intervenga in corso d'anno (non è **frazionabile** in rapporto ai mesi di iscrizione nell'anno).

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio1 La Sara SRL presenta la seguente situazione

RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI	VALORI RILEVANTI
IC1	Ricavi vendite e prestazioni	300.000	300.000
IC2	Variazioni rimanenze	30.000	-
IC3	Variazioni lavori in corso	-	-
IC4	Incrementi immobilizzazioni	-	-
IC5	Altri ricavi e proventi	20.000	20.000
IC6	Totale componenti positivi	€ 350.000	€ 320.000

CALCOLO		IMPORTI
Fino a € 250.000		€ 222,50
Eccedenza (da € 250.000 a € 320.000)	€ 320.000,00	
	€ 250.000,00	
	€ 70.000,00	
Aliquota 0,013%	€ 9,10	€ 9,10
Totale al lordo della riduzione		€ 231,60
Riduzione del 50%		€ 115,80
Totale al netto della riduzione		€ 115,80
Totale da versare(arrotondato)		€ 116,00

Esempio2 In relazione all'Esempio1 precedente, si ponga ora che la società possieda anche 2 unità locali.

CALCOLO (Sede principale + 2 Unità locali)		IMPORTI	
Diritto camerale sede principale		€	231,60
Unità locali (€ 231,60 x 20%) x 2		€	92,64
Totale al lordo della riduzione	A	€	324,24
Riduzione del 50%	B = A x 50%	€	162,12
Totale al netto della riduzione	C = A - B	€	162,12
Totale da versare (arrotondato)		€	162,00

Esempio3 Sempre in relazione all'Esempio1, si ponga ora che la società abbia sede legale a Perugia e possieda un'altra unità locale.

CALCOLO (Sede principale + 1 Unità locale)		IMPORTI	
Diritto camerale sede principale		€	231,60
Unità locale (€ 231,60 x 20%) x 1		€	46,32
Totale al lordo della riduzione	A	€	277,92
Riduzione del 50%	B = A x 50%	€	138,96
Totale al netto della riduzione	C = A - B	€	138,96
Maggiorazione del 10% (D.M. 22/05/2017)	D = C x 10%	€	13,90
Totale da versare	C + D	€	152,86
Totale da versare (arrotondato)		€	153,00

Esempio4 La Sara SAS (sede a Salerno) presenta la seguente dichiarazione Irap (calcolo a valori fiscali).

Adeguamento agli studi di settore		€ 20.000	
RIGO	DESCRIZIONE	IMPORTI FISCALI	IMPORTI RILEVANTI
IP1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni (comprensivo di adeguamento agli studi di settore)	€ 370.000	€ 350.000
IP2	Variazioni rimanenze	€ 10.000	€ -
IP3	Contributi erogati legge	€ -	€ -
IP4	Totale componenti positivi	€ 380.000,00	€ 350.000,00
IMPORTO RILEVANTE = € 370.000 - € 20.000 = € 350.000			

CALCOLO		IMPORTI	
Fino a € 250.000		€	222,50
Eccedenza (da € 250.000 a € 350.000)	€ 350.000		
	€ 250.000		
	€ 100.000		
Aliquota 0,013%	€ 13	€	13,00
Totale al lordo della riduzione	A	€	235,50
Riduzione del 50%	B = A x 50%	€	117,75
Totale al netto della riduzione	C = A - B	€	117,75
Maggiorazione del 20% (D.M. 22/05/2017)	D = C x 20%	€	23,55
Totale da versare	C + D	€	141,30
Totale da versare entro il 02/07/2018 (arrotondato)		€	141,00

Esempio5 La Sara SAS (sede a Salerno) presenta la dichiarazione Irap (metodo di bilancio) come segue:

Adeguamento agli studi di settore	
Maggiori ricavi	Maggiori compensi
1 5.000,00	2 ,00

Sez. II Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446 del 1997	IP 13	Ricarvi delle vendite e delle prestazioni	350.000,00
	IP 14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	10.000,00
	IP 15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IP 16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IP 17	Altri ricavi e proventi	20.000,00
	IP 18	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IP 19	Totale componenti positivi	380.000,00

Il diritto CCIAA 2019 va determinato come segue:

Fatturato IRAP 2017: 350.000 (IP13) + 20.000 (IP17) = 370.000

CALCOLO		IMPORTI
Fino a € 250.000		€ 222,50
Eccedenza (da € 250.000 a € 370.000)	€ 370.000,00	
	€ 250.000,00	
	€ 120.000,00	
Aliquota 0,013%	€ 15,60	€ 15,60
Totale al lordo della riduzione	A	€ 238,10
Riduzione del 50%	B = A x 50%	€ 119,05
Totale al netto della riduzione	C = A - B	€ 119,05
Maggiorazione del 20% (D.M. 22/05/2017)	D = C x 20%	€ 23,81
Totale da versare	C + D	€ 142,86
Totale da versare entro il 02/07/2018 (arrotondato)		€ 143,00

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le modalità di versamento sono differenziate a seconda che il soggetto sia già iscritto al Registro delle Imprese al 1/01/2019 ovvero si iscriva nel corso del 2019.

Imprese già iscritte al 01/01/2019	versamento in <u>unica soluzione</u> (non può essere rateizzato), utilizzando il modello F24 o i servizi web "pagoPA".
Imprese iscritte nel corso del 2019	il versamento va effettuato: - contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, richiedendo l'addebito automatico se la pratica è presentata mediante "ComUnica" o direttamente alla CCIAA - ovvero, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o d'annotazione al Registro delle imprese o al REA, utilizzando il modello F24 .

SERVIZIO "PAGO-PA": il versamento richiede l'accesso al sito Internet <http://dirittoannuale.camcom.it> nel quale è possibile determinare l'importo dovuto. A tal fine è necessario:

- **inserire il codice fiscale dell'impresa**, per la quale il sistema verifica la sussistenza di una casella PEC (salvo che per i soggetti non obbligati alla PEC);
- inserire un'eventuale secondo indirizzo di posta elettronica (non certificata) ed il dato del fatturato 2016;
- utilizzare gli appositi pulsanti, presenti nella schermata dei risultati del calcolo, qualora si intenda ricevere via mail i dettagli del calcolo e/o effettuare il pagamento direttamente on-line;
- selezionare "Paga online", scegliendo il servizio di pagamento (di regola tramite carta di credito o, qualora consentito dalla banca, con addebito diretto sul c/c).

F24 - Sezione "IMU e altri tributi locali" (importo relativo all'esempio n. 4)

codice ente	sigla automobilistica della CCIAA cui il versamento è destinato
codice tributo	"3850"
anno di riferimento	2019

[illegible]

Imprese con attività in più province: va indicato per ciascuna di esse il codice ente e l'importo dovuto.

unità locali /sedi secondarie in province diverse	Il versamento va effettuato alla competente CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale/ sede secondaria
Trasferimento sede	Il diritto è dovuto alla competente CCIAA in relazione al luogo in cui si trova la sede dell'impresa al 01/01/2019. Le imprese iscritte dal 01/01/2019 che entro il 31/12 si trasferiscono in altra provincia devono effettuare il versamento alla CCIAA di prima iscrizione


COMPENSAZIONE: è ammesso **compensare** quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

ATTENZIONE – COMPENSAZIONE E MAGGIORAZIONE 0.4%

In caso di versamento in compensazione con **presentazione dell'F24:**



- ⇒ in generale: **non trova applicazione la maggiorazione dello 0,4%**, nella considerazione che il credito utilizzato era preesistente alla data di versamento (è il caso di versamenti di tributi - CM 144/1998)
- ⇒ in deroga: secondo le CCIAA la regola non si applica al diritto annuale (posto che il versamento è regolamentato da disposizioni “speciali”, il DM 27/01/2005 n. 54) **richiedendo comunque la maggiorazione dello 0,4%** (la posizione è analoga a quella dell’INPS).



RATEAZIONE: in generale, l'importo dovuto non è rateizzabile (art. 6 c. 1 DM 21/04/2011); tuttavia, su richiesta dell'interessato, **la CCIAA può consentire** il pagamento di quanto dovuto a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi in un massimo di **10 rate mensili**.